



Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

**la Corte d'appello di Firenze,**

prima sezione civile,

composta dai Signori

Paolo Occhipinti, Presidente,

Alessandro Turco, Consigliere, rel., est.,

Alessandro Nencini, Consigliere,

pronuncia la presente

pronuncia la presente

**s e n t e n z a**

nella causa iscritta al n. 1510 del ruolo generale A  
dell'anno 2006, promossa

da

**Third Millennium Company Srl,** elettivamente  
domiciliata presso la persona e lo studio dell'Avvocata  
Laura Vichi, di Firenze, che, insieme coll'Avvocato Franco  
Picchi, di Viareggio, la rappresenta e difende per procura  
estesa a margine dell'atto di citazione in opposizione,

attrice in opposizione,

contro

**Guess? Inc.,** elettivamente domiciliata presso la  
persona e lo studio dell'Avvocato G. Conticelli, di  
Firenze; rappresentata e difesa, per procura estesa in  
calce al ricorso monitorio, dall'Avvocato Lorenzo Da Pra  
Galanti, di Milano,

convenuta in opposizione,

in punto a:

opposizione ex art. 840 cpc (lodo arbitrale  
straniero).

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

**Conclusioni delle parti**

Per l'opponente:

«Piaccia, all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione reietta e disattesa, dichiarare nullo, annullabile (e per l'effetto annullare), inefficace e comunque revocare il decreto opposto, reso da codesta Ecc.ma Corte, *inaudita altera parte*, in data 9-14 marzo 2006 nell'ambito del procedimento in Camera di consiglio n. 149/v/2006 (cron. n. 2565; rep. 608), notificato il 29 maggio 2006, con cui è stato reso esecutivo in Italia il lodo arbitrale n. 50133T00498 04 emesso dal Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie - Tribunale Arbitrale Internazionale (*International Center for Dispute Resolution - International Arbitration Tribunal*), a Los Angeles, California (Usa), in data 1°-3 novembre 2005;

in via istruttoria:

si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della *Guess? Inc.* e prova per testi sul seguente capitolato:

1) "D.C.V. che la lettera I.C.D.R. del 22 ottobre 2004, doc. 21 che vi si mostra, è stata recapitata allo Studio dell'Avv. Francesco Salesia il 28 ottobre 2004";

2) "D.C.V. che la lettera I.C.D.R. dell'8 novembre 2004, doc. 23 che vi si mostra, è stata recapitata allo Studio dell'Avv. Francesco Salesia il 25 novembre 2004";

3) "D.C.V. che vi si mostra, è stata recapitata allo Studio dell'Avv. Francesco Salesia il 27 dicembre 2004";

4) "D.C.V. che la lettera I.C.D.R. 7 gennaio 2005, doc. 25 che vi si mostra, è stata recapitata allo Studio dell'Avv. Francesco Salesia il 10 febbraio 2005";

5) "D.C.V. che la lettera I.C.D.R. 29 giugno 2005, doc. 28 che vi si mostra, è stata recapitata allo Studio dell'Avv. Francesco Salesia il 4 luglio 2005";

6) "D.C.V. che la memoria *Guess* per l'udienza 12 luglio 2005, doc. 29 che vi si mostra, è stata ricevuta dall'Avv. Francesco Salesia il giorno 7 luglio 2005";

7) "D.C.V. che tutti i documenti elencati nella memoria *Guess* di cui al capitolo che precede sono stati spediti da Los Angeles a mezzo corriere FedEx allo Studio dell'Avv. Francesco Salesia il giorno 7 luglio 2005, come risulta dalla ricevuta doc. 30 che vi si mostra";

8) "D.C.V. che i documenti di cui al capitolo che precede sono pervenuti allo Studio dell'Avv. Francesco Salesia il giorno 11 luglio 2005".

Si indicano a testi su tutti i capitoli che precedono l'Avv. Francesco Salesia, la Dott.ssa Francesca Gista, la Sig.ra Angela Galuppo, tutti residenti in Firenze».

Per la convenuta in opposizione:

«Piaccia, all'Ecc.ma Corte d'Appello, *contrariis rejectis* e previa ogni necessaria o opportuna declaratoria, così giudicare:

nel merito: rigettare l'opposizione avversaria, siccome infondata in fatto e diritto oltre che priva di prova per i motivi esposti in corso di causa, con integrale conferma del decreto reso da codesta Ecc.ma Corte d'Appello in data 9-14 marzo 2006.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, rimborso forfetario e accessori di legge.

In via istruttoria: qualora ritenuta la causa non sufficientemente istruita, disporsi l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente ed ammettersi prova testimoniale sulle circostanze già capitolate in comparsa di costituzione e risposta (che si abbiano qui per integralmente richiamate), testi ivi indicati.

Si chiede, relativamente ai soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, di disporre l'assunzione di prova delegata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale.

Si chiede, ove strettamente necessario, disporsi ctu volta all'accertamento del diritto americano applicabile alla fattispecie.

Ci si oppone all'accoglimento delle avverse istanze istruttorie, siccome inammissibili, in subordine chiedendo l'ammissione alla prova contraria con i propri testi e quelli indicati da controparte.

Ci si oppone alle nuove produzioni documentali avversarie avvenute in corso di causa (in particolare doc. 32), siccome irrituali e tardive, chiedendone lo stralcio».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

La Corte,

**rilevato che:**

◇ con atto di citazione in opposizione ex art. 840 cpc, notificato il 28/6/2006, la *Third Millennium Company Srl* (da qui in poi anche, solo: *Third Millennium* oppure: TMC) convenne in giudizio, avanti a

questa Corte, la Società statunitense *Guess? Inc.* (da qui in poi anche, solo: *Guess*) esponendo che la convenuta aveva richiesto e ottenuto, da questa, stessa Corte, ex art. 839 cpc, l'emissione di decreto (del 9 marzo 2006) dichiarativo dell'efficacia in Italia del lodo arbitrale straniero pronunciato, tra le parti, dal Centro internazionale per la risoluzione delle controversie - Tribunale arbitrale internazionale (*International Center for Dispute Resolution - International Arbitration Tribunal*; da qui in poi anche, solo: I.C.D.R. oppure: ICDR), di Los Angeles, California (Usa), il 1°-3 novembre 2005;

◇ l'opponente espose, in particolare:

- che, nel 1996, tra la TMC e la Società americana *Guess?* era stato concluso un contratto denominato "*Manufacturing License Agreement*" (di seguito anche, solo: "MLA"), in forza del quale la TMC avrebbe confezionato e commercializzato in Italia e in altri Paesi europei capi d'abbigliamento intimo e da spiaggia per donna recanti il marchio "*Guess?*", riconoscendo alla *Guess* diritti da calcolarsi in percentuale sulle vendite effettuate, ma obbligandosi nel contempo, la licenziataria, a raggiungere determinate soglie minime di vendita di merce per ciascun anno di vigenza del contratto MLA (doc. 4);

- che, ai sensi dell'articolo 2 del MLA, il contratto era destinato ad avere efficacia dal 1° gennaio 1996 sino al 30 settembre 1999, con previsione di rinnovo tacito per il prosieguo, cosicché la TMC aveva fatto importanti investimenti confidando che il rapporto contrattuale sarebbe stato di lunga durata;

- che l'articolo 21 del MLA conteneva una clausola arbitrale del seguente, testuale tenore: "21.1 Consenso delle Parti all'Arbitrato. Eccetto quanto altrimenti previsto in questo Accordo, *Guess* e il licenziatario acconsentono e rimettono alla esclusiva giurisdizione e sede dello Stato della California, la decisione di ogni controversia tra *Guess* e il licenziatario relativa a questo contratto o la presunta violazione di qualunque clausola dello stesso. Eccetto quanto stabilito in questo contratto, ogni controversia, lite o pretesa derivante da o relativa a questo contratto o inadempimento di questo sarà regolata da un arbitrato vincolante composto da tre (3) arbitri, in conformità alle Regole di Arbitrato Commerciale ("Regole") della Associazione Americana di Arbitrato. Gli arbitri saranno nominati in conformità alle Regole. Le parti sin d'ora accettano che la sede di tale arbitrato sarà la Città di Los Angeles, Contea di Los Angeles, California, Usa";

- che l'articolo 27 del MLA, poi, conteneva l'elezione di domicilio delle parti indicando per ciascuna di esse l'indirizzo al quale dovevano essere inviate tutte le comunicazioni relative al contratto, che - per quanto atteneva alla esponente - dovevano essere inviate, presso la sede sociale, a "*Third Millennium Company Srl*, via Miglioli, 1, 50051 Castelfiorentino (Fi), Italy. Attention: Mrs. Lara Castellacci";

- che, nel giugno del 1997, nell'agosto del 1998 e nell'ottobre del 2001, le parti avevano stipulato successivi *Accordi di Modifica* (docc. 5, 6 e 7) coi

quali era stata, via via, prorogata la scadenza contrattuale (da ultimo fino al 31 dicembre 2002);

- che, nel corso dell'anno 2003, adducendo il mancato raggiungimento della soglia minima di vendite per l'anno 2002 da parte della licenziataria (fatto che, pur, era stato contestato da TMC), la *Guess* aveva comunicato l'intenzione di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale di licenza, cosicché le parti, successivamente, il 19 giugno 2003, erano addivenute alla sottoscrizione di un nuovo e diverso contratto, risolutorio, denominato "*GUESS/TMC License Expiration/Limited Sell-Off*" (di seguito indicato anche come "*Expiration Letter Agreement*"), con il quale le stesse avevano risolto il rapporto di licenza in essere a partire dal precedente 31 dicembre 2002 (doc. 8);

- che, più precisamente, per mezzo dell'accordo risolutorio *de quo* (*Expiration Letter Agreement*), le parti avevano convenuto:

~ da una parte, come si è detto, di risolvere il rapporto di licenza a far tempo dalla scadenza 31 dicembre 2002;

~ dall'altra, di disciplinare contrattualmente la possibilità per TMC di completare la produzione dei capi per i quali la stessa TMC aveva già affrontato significative spese preparatorie acquistando i materiali necessari alla produzione, nonché di autorizzare TMC a vendere i capi a marchio "*Guess?*" ancora presenti in magazzino entro il termine ultimo del 31 maggio 2004; su dette vendite TMC avrebbe dovuto corrispondere a *Guess* i diritti in base ai capi venduti;

- che, «nonostante la risoluzione del MLA e la sottoscrizione del nuovo contratto (Expiration Letter Agreement) con cui le parti intendevano ex novo regolare i loro rapporti, sorgevano nuovi dispareri tra le parti. In particolare, Guess pretendeva il pagamento di asseriti crediti per royalties maturati tra la fine del 2003 ed il maggio 2004, cioè nel periodo di vigenza del nuovo contratto. Infatti, si trattava di crediti tutti ben successivi al 31 dicembre 2002, data di risoluzione del rapporto contrattuale avente origine nel contratto MLA - si veda la lettera di Guess datata 3 agosto 2004 (doc. 9). Poiché TMC considerava detti crediti non dovuti, o quanto meno compensabili con i contro-crediti vantati da TMC in relazione alla interruzione anticipata del rapporto, TMC, a mezzo di altro legale, l'Avv. Francesco Salesia, di Firenze, contestava a Guess la debenza, formulando comunque una proposta per addivenire ad un accordo amichevole, che però non sortiva esito alcuno (docc. 10 e 11)»;

- che, «infatti, del tutto sorprendentemente, il 20 ottobre 2004, Guess dava avvio ad un procedimento arbitrale nei confronti di TMC a mezzo di una comunicazione inviata a mezzo fax alla sede sociale della TMC a Castelfiorentino da parte dello Studio Legale Baute & Tidus LLP di Los Angeles (California-Usa) che, per conto della Guess, comunicava alla TMC l'intenzione di dare corso ad una procedura arbitrale» (doc. 12), avviando una procedura da svolgersi ai sensi del contratto e delle regole di arbitrato ("Rules") della American Arbitration Association (da qui in poi anche, solo: "AAA"; doc. 13);



- che, ai sensi della Sezione R-4 delle Regole di arbitrato dell'AAA, in seguito alla comunicazione di una parte dell'intenzione di iniziare la procedura, sarebbe stato necessario che venisse «seguita la seguente sequenza procedurale:

~ la parte che intende dare corso alla procedura deve comunicare per iscritto alla controparte la domanda di arbitrato contenente una dichiarazione indicante la natura della controversia, i nomi e gli indirizzi di tutte le parti, il valore della lite, il provvedimento richiesto e la sede dove deve svolgersi l'arbitrato. Dopodiché il richiedente deve depositare due copie della domanda e due copie della clausola arbitrale contenuta nel contratto presso un qualunque ufficio della American Arbitration Association ("AAA"), cioè l'istituzione deputata a gestire la procedura arbitrale [Regole Sezione R-4 (a) ... - doc. 13];

~ la AAA deve provvedere ad aprire la pratica e a darne comunicazione scritta al convenuto nella procedura arbitrale, al fine di consentirgli la costituzione nel procedimento arbitrale depositando nel termine di 15 (quindici) giorni la propria comparsa di risposta ed occorrendo svolgendo domanda riconvenzionale [Regole Sezione R-4 (b) ... -doc. 13]»;

- che invece, dopo la comunicazione del 20 ottobre 2004, inviata dalla Guess, la TMC non aveva ricevuto alcuna successiva comunicazione relativa all'instaurazione della procedura arbitrale;

- che il procedimento arbitrale era, dunque, proceduto in contumacia e la esponente ne aveva avuto notizia quando esso era già avviato da mesi, e cioè solo il 5 luglio 2005, quando le era pervenuta una

comunicazione relativa ad una prossima udienza, che si sarebbe tenuta pochissimi giorni dopo, il 12 luglio 2005, a Los Angeles (doc. 22);

- che, il 1°-3 novembre 2005 la *Guess* aveva ottenuto, dall'*International Arbitration Tribunal* del ICDR, il lodo arbitrale (n. 50133T00498 04) che condannava la società esponente al pagamento della somma di 352.843,41 dollari, oltre interessi al tasso del 10 % annuo, nonché 25.985,76 dollari a titolo di rimborso delle spese di arbitrato;

- che, a seguito di istanza della *Guess*, la Corte d'Appello, con decreto del 9-14 marzo 2006, aveva dichiarato esecutivo in Italia il lodo arbitrale, al quale era stata, poi, il 16 maggio 2006, apposta la formula esecutiva (doc. 2);

- che la *Guess*, il 29 maggio 2006, aveva notificato alla TMC copia in forma esecutiva del lodo arbitrale suddetto, unitamente al decreto e all'atto di precetto con il quale era stato chiesto alla TMC il pagamento della somma di 288.115,62 euro (doc. 3);

- che, solo a seguito della notifica del decreto, la TMC aveva appreso che le comunicazioni, sia relative alla nomina del Collegio arbitrale che alla procedura arbitrale, *«erano state illegittimamente inviate e, comunque, in ritardo, al professionista che si era limitato a riscontrare la pregressa corrispondenza con Guess ma che non aveva alcun mandato a rappresentarla nel procedimento arbitrale contro Guess, né tanto meno aveva eletto domicilio presso il suo Studio (cfr docc. 9, 10 e 11)»*;

◊ tutto ciò premesso l'opponente propose i seguenti motivi di opposizione:

1) il lodo arbitrale era inefficace in Italia per sua inesistenza o nullità derivante dalla mancanza assoluta di 'convenzione scritta' per arbitrato: ciò perché *«nell'Expiration Letter Agreement, a differenza di quanto previsto nel MLA non - era - contemplata alcuna clausola compromissoria per il deferimento della controversia ad arbitri e, pertanto, stante l'assenza di convenzione scritta per arbitrato, il lodo arbitrale - era - invalido e conseguentemente non - poteva - essere riconosciuta al medesimo efficacia esecutiva in Italia»;*

2) il lodo arbitrale era inefficace in Italia per nullità della clausola compromissoria, in quanto non redatta in forma scritta, ovvero comunque oggetto di *relatio imperfecta*: *«Infatti, nell'Expiration Letter Agreement non vi - era - alcun richiamo espresso (relatio perfecta) alla clausola compromissoria originariamente contenuta nel MLA, di modo che - appariva - evidente l'intenzione delle parti di non devolvere le controversie relative all'accordo risolutorio (l'Expiration Letter Agreement, appunto) ad alcun collegio arbitrale»;*

3) il lodo arbitrale non poteva essere riconoscibile ed efficace in Italia a causa della violazione del principio del contraddittorio e comunque per violazione delle regole sulla costituzione del collegio arbitrale e di quelle sul procedimento arbitrale; a tal proposito l'opponente richiamò quanto già riferito nella parte narrativa dell'atto aggiungendo, fra l'altro, di aver *«appreso solo di recente che le successive comunicazioni circa l'arbitrato, che avrebbe dovuto ricevere direttamente,*

sarebbero state inopinatamente inviate all'Avv. Salesia anziché alla stessa TMC, nonostante che il professionista avesse ripetutamente comunicato al Tribunale Arbitrale di non aver avuto alcun mandato a rappresentare TMC nell'arbitrato (cfr docc. 14, 15, 16, 17, 18, 19). Più precisamente con:

- lettera I.C.D.R. 22 ottobre 2004 ricevuta il 28 ottobre 2004, erroneamente indirizzata all'Avv. Francesco Salesia, il quale come ridetto non aveva alcuna veste giuridica per rappresentare TMC nell'arbitrato, si assegnavano 15 giorni per depositare la comparsa di risposta e l'eventuale domanda riconvenzionale all'attore ed al Tribunale Arbitrale I.C.D.R. (doc. 21); detta comunicazione, obbligatoria secondo la Section R-4 (b) delle Rules AAA, perché entro 15 giorni dal ricevimento della medesima deve essere depositata la comparsa di risposta e l'eventuale domanda riconvenzionale, non è mai stata inviata dal Tribunale Arbitrale alla comparente TMC e ciò quindi in evidente violazione delle regole procedurali di arbitrato;

- lettera I.C.D.R. 8 novembre 2004, ricevuta solo il 25 novembre 2004, erroneamente indirizzata all'Avv. Francesco Salesia, il quale come ridetto non aveva alcuna veste giuridica per rappresentare TMC nell'arbitrato, con la quale si chiedeva alle parti di inviare le proprie indicazioni entro il termine di decadenza ormai scaduto del 22 novembre 2004 circa il numero di arbitri da designare per la controversia ed il loro metodo di nomina ed in particolare se si fosse dovuto applicare il metodo di nomina degli arbitri su indicazione delle parti ... (doc. 23);

- lettera I.C.D.R. 8 dicembre 2004, ricevuta solo il 27 dicembre 2004, erroneamente indirizzata all'Avv. Francesco Salesia, il quale come ridetto non aveva alcuna veste giuridica per rappresentare TMC nell'arbitrato, con cui si chiede a TMC di indicare entro il termine ormai scaduto del 20 dicembre 2004 se concordava con l'indicazione di nomina di un solo arbitro così come proposto da Guess (doc. 24);

- lettera I.C.D.R. 7 gennaio 2005, ricevuta il 10 febbraio 2005, come risulta tra l'altro dalla allegata conferma delle Poste Italiane (docc. 25 e 26), erroneamente indirizzata all'Avv. Francesco Salesia, il quale come ridetto non aveva alcuna veste giuridica per rappresentare TMC nell'arbitrato, alla quale era allegata una lista di 15 arbitri potenziali da cui le parti avrebbero potuto effettuare una selezione da comunicarsi per iscritto entro il termine ormai scaduto del 21 gennaio 2005, con la precisazione che in difetto di indicazione nel termine indicato l'IC.D.R. avrebbe considerato come accettati tutti i nominativi contenuti nella lista e provveduto conseguentemente a nominare gli arbitri senza ulteriori consultazioni»;

- da quanto ora esposto emergeva senza dubbio, a parere dell'opponente, «la palese e plurima violazione delle regole disciplinanti la costituzione del Collegio Arbitrale. Infatti, le Rules della AAA prevedono che spetti alle parti nominare gli arbitri, ovvero indicare un altro metodo di nomina e solo in difetto di ciò la stessa AAA avrebbe dovuto attivare una procedura che prevede l'invio di una lista di almeno 10 arbitri tra cui le parti avrebbero dovuto indicare le loro preferenze (cfr Rules Section R-11 e R-12 - doc. 13) ...;

*inoltre, proprio le Rules della AAA alla Section R-14 in caso di Arbitrato Internazionale, come nella fattispecie, prevedono la possibilità per ciascuna parte di richiedere che gli arbitri nominati non abbiano la stessa nazionalità delle parti ...; anche questa possibilità è stata preclusa a TMC, atteso che gli arbitri nominati, parimenti a Guess, sono cittadini americani residenti in California, come si ricava agevolmente dalla lista allegata al doc. 27; al contrario, non solo TMC non è stata mai informata circa la procedura per la costituzione del Collegio Arbitrale, ma, come sopra si è riferito, le comunicazioni erroneamente indirizzate all'Avv. Salesia erano evidentemente fuori termine e quindi assolutamente inidonee a permettere alla parte di partecipare al procedimento per la costituzione del Collegio. In altre parole, dunque, la costituzione del Tribunale Arbitrale è avvenuta in maniera assolutamente difforme dalle Regole disciplinanti l'arbitrato, e quindi ricorre la circostanza ostativa al riconoscimento e all'esecuzione del Lodo indicata all'art. 840, terzo comma, n. 4, cpc (norma che ricalca l'analoga disposizione contenuta nell'art. V, primo comma, lett. d, della Convenzione di New York 1958) secondo cui il riconoscimento e l'esecuzione del lodo deve essere rifiutata quando la costituzione del Tribunale arbitrale non è stata conforme a quanto convenuto tra le parti»;*

4) il procedimento arbitrale era affetto da altre violazioni delle regole sul procedimento; infatti, anche successivamente, la TMC non era «stata mai informata del fatto che il 4 maggio 2005 si era tenuta

la prima udienza davanti al Collegio Arbitrale, né che nella circostanza erano stati assegnati alle parti i seguenti termini:

- entro il 10 giugno 2005 per precisare le domande;

- entro il 17 giugno 2005 per presentare la lista dei testi;

- entro il 1° luglio 2005 per presentare una memoria prendendo posizione in fatto e in diritto su tutte le questioni oggetto di giudizio anche indicando le argomentazioni e le decisioni vincolanti applicabili alla fattispecie che stabiliscono al riguardo una regola giurisprudenziale secondo i principi della common law ...;

- entro il 1° luglio 2005 per depositare tre copie per gli arbitri più una copia per I.C.D.R. e scambiare con la controparte tutte le prove offerte in comunicazione al Tribunale Arbitrale.

Quanto sopra non è mai stato comunicato alla comparente. Infatti, la lettera I.C.D.R. datata 29 giugno 2005 (doc. 28), che indicava i predetti termini di decadenza, è risultata anche questa erroneamente indirizzata all'Avv. Salesia, dopo che i termini di cui sopra erano comunque abbondantemente scaduti, e da questi ricevuta il 4 luglio 2005 (il quale come ridetto non aveva alcuna veste giuridica per rappresentare TMC nell'arbitrato). Si aggiunga sempre a questo riguardo che il pre-hearing brief di Guess, cioè la memoria per l'udienza del 12 luglio 2005, che avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 1° luglio 2005 a TMC, non solo non è mai stata inviata alla comparente, ma risulta inviata

*via fax all'Avv. Salesia solo il 7 luglio 2005 cioè 4 giorni liberi prima dell'udienza (doc. 29).*

*Inoltre, anche i documenti che le parti avrebbero dovuto scambiarsi sempre entro il 1° luglio 2005, non sono mai stati trasmessi a TMC, ma al contrario inviati dalla controparte all'Avv. Salesia a mezzo corriere Federal Express solo il 7 luglio 2005 e pervenuti a Firenze all'Avv. Salesia solo il successivo 11 luglio 2005, cioè il giorno precedente l'udienza, quindi nella materiale impossibilità per chiunque, anche volendo, di prenderne tempestivamente visione (doc. 30).*

*Né TMC è stata tempestivamente informata, come ridetto, che il 12 luglio 2005 si sarebbe tenuta a Los Angeles, cioè a decine di migliaia di chilometri di distanza, l'udienza per la discussione della causa. Infatti solo con fax del 5 luglio 2005 e cioè solo sei giorni liberi prima dell'udienza, il Tribunale Arbitrale I.C.D.R. trasmetteva a TMC, questa volta presso la sede sociale di Castelfiorentino, l'avviso di udienza (doc. 31).*

*A questo riguardo è fondamentale aggiungere che, ai sensi della Section R-22 delle Rules, il Tribunale Arbitrale avrebbe dovuto inviare alle parti una comunicazione scritta circa la data dell'udienza con un preavviso di almeno 10 giorni ....*

*Se ci si vuole poi chiedere il perché, del tutto improvvisamente, nel luglio 2005, dopo 9 mesi di silenzio da quando il procedimento arbitrale era stato avviato, a seguito della lettera 20 ottobre 2004, inviata dallo Studio Legale Baute & Tidus LLP per conto di Guess a TMC, il Tribunale Arbitrale I.C.D.R. si sia, finalmente, deciso ad informare TMC dell'arbitrato, la*



risposta sta probabilmente nel fatto che l'Avv. Francesco Salesia, come ridetto, aveva ripetutamente comunicato al Tribunale arbitrale di non aver mai avuto alcuna legittimazione a rappresentare nello stesso procedimento arbitrale TMC come è chiaramente dimostrato dalle lettere raccomandate che lo stesso avvocato ha tempo per tempo inviato al Tribunale Arbitrale (cfr docc. 14, 15, 16, 17, 18, 19 cit.).

È evidente peraltro che la tardiva informazione del 5 luglio 2005 a TMC non ha certo sanato le palesi e gravissime violazioni procedurali in cui è incorso il Tribunale Arbitrale e le preclusioni che sono illegittimamente maturate nel ridetto procedimento in danno di TMC.

Ebbene, non vi può essere dubbio che nella fattispecie è stato costantemente e ripetutamente violato il principio del contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa di TMC, posto che la esponente non è stata messa nella condizione di svolgere le proprie difese nell'ambito del procedimento introdotto dalla controparte. E non serve certo spendere molte parole per evidenziare la gravità di tale vizio, che indiscutibilmente costituisce una violazione di norme di ordine pubblico idonea, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. V della Convenzione di New York o dell'art. 840 cpc, a condurre al diniego del riconoscimento e della esecuzione del Lodo arbitrale.

D'altra parte, lo stesso art. 840, comma 3°, n. 2, cpc stabilisce che "il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle

seguenti circostanze: [...] 2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso (cfr, nello stesso senso, Convenzione di New York, art. V, comma 1°, lett. b, che è addirittura più rigorosa della disposizione interna laddove richiede che la parte sia 'debitamente' informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato, ed esclude il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale laddove la parte opponente "si è trovata nell'impossibilità per altro motivo di far valere le proprie ragioni").

D'altra parte, la situazione potrebbe essere considerata anche da una diversa prospettiva, pur con un esito del tutto identico. È evidente, infatti, che nella fattispecie vi è stata una macroscopica violazione delle norme (asseritamente condivise dalle parti (tramite il preteso richiamo per relationem al MLA) relative alla disciplina della procedura arbitrale.

Il MLA, infatti, richiama le Regole ("Rules") dell'AAA, le quali espressamente prevedono l'obbligo a carico dell'istituzione arbitrale di comunicare alle parti convenute, a seguito dell'iniziativa della parte attrice, l'avvio della procedura arbitrale, da cui come ridetto supra decorreva il termine di 15 giorni per formulare la comparsa di risposta e le eventuali domande riconvenzionali.

Orbene, tale comunicazione - che avrebbe dovuto compiere American Arbitration Association-ICDR - non è

*mai stata fatta, cosicché il lodo arbitrale risulta nullo e quindi non riconoscibile ed eseguibile in Italia, anche in quanto reso in violazione dell'art. V, comma 1°, lett. d, della convenzione di New York e dell'art. 840, comma 3°, n. 4, cpc che prevede che sia negato il riconoscimento e l'efficacia laddove non siano state rispettate, come nella fattispecie, le regole disciplinanti il procedimento arbitrale ...»;*

◇ tutto ciò premesso l'opponente concluse come in epigrafe;

◇ costituitasi in giudizio la convenuta in opposizione contrastò, nel merito, l'opposizione stessa;

◇ subordinata, con ordinanza depositata il 13 iv 2007, a fidejussione bancaria in favore di *Third Millennium Company Srl*, a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione delle somme corrisposte in dipendenza della ordinanza stessa, oltre ai danni e alle spese, la provvisoria esecuzione del lodo oggetto di opposizione (provvisoria esecuzione già concessa col decreto), i procuratori delle parti, all'udienza camerale del 17 ix 2007, precisarono le rispettive conclusioni come in epigrafe, richiedendo i termini di cui all'art. 190 cpc;

◇ scaduti i predetti termini la causa è stata decisa dalla Corte nella camera di consiglio del 14.12.2007;

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

**ritenuto:**

◇ che la controversia debba essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni:

a) i due primi motivi di opposizione debbono essere presi in esame congiuntamente, data la loro, stretta connessione: l'uno riguarda, infatti, l'esistenza del patto compromissorio e, l'altro, la forma, allegata come insufficiente allo scopo, con cui il patto stesso sarebbe stato richiamato nell'accordo solutorio;

b) al fine di analizzare correttamente la fattispecie concreta occorre, a parere della Corte, prendere atto, anzitutto, dell'esistenza di una clausola compromissoria certamente e pacificamente valida, ovvero della clausola compromissoria contenuta nel contratto di licenza; si tratta, poi, di verificare se tale clausola possa avere esteso il suo campo di efficacia ai patti contenuti nell'accordo solutorio, successivamente stipulato dalle parti; a tale, ultimo scopo è necessario accertare la natura del rapporto esistente tra il contratto di licenza e il successivo accordo solutorio: natura impressa dalla esplicita volontà delle parti o, in ipotesi, individuabile dalle obiettive caratteristiche del contenuto di ciascuno dei due, predetti negozi;

c) a quest'ultimo riguardo la Corte non ha dubbi circa il fatto che l'accordo solutorio si ponga, rispetto al contratto di licenza, in termini puramente accessori e modificativi: basti, sul punto, considerare che il contratto di licenza non si limitava a disciplinare il rapporto commerciale fisiologico tra i due contraenti ma si spingeva, invece, a regolare consensualmente gli effetti della cessazione del rapporto fisiologico stesso: sia quelli derivanti dalla eventuale cessazione *naturale* del rapporto in questione (ovvero quella che si sarebbe dovuta verificare allo spirare del termine contrattualmente previsto) che quelli derivanti da una

cessazione del rapporto che si fosse verificata per altri motivi (attinenti - deve intendersi - a una *patologia* del rapporto);

d) dunque, quando le parti stipularono l'*Expiration Letter Agreement* né intesero estinguere alcuna, originaria obbligazione, per sostituirla con una nuova per oggetto o titolo (come sarebbe accaduto se esse avessero voluto novare il loro rapporto), né s'inoltrarono su un terreno estraneo al contratto di licenza: le parti stesse si limitarono a introdurre alcune modifiche (riguardanti, essenzialmente, le forme e i tempi nei quali sarebbe dovuta avvenire la liquidazione della merce rimasta in possesso della ex-licenziataria o, comunque, in corso di produzione) in una disciplina che, riguardo alla stessa materia e allo stesso rapporto giuridico, già era stata dettata dal contratto di licenza e già era stata, quindi, subordinata dal medesimo alla clausola compromissoria *de qua*;

e) tale situazione, se vista con le lenti del diritto nazionale, non darebbe luogo ad alcun dubbio circa la estensione ai patti aggiunti della clausola compromissoria originariamente statuita (cfr, *ex plurimis*, Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2001, n. 14857, in *Riv. giur. dell'edilizia*, 2002, I, 1052: «La clausola compromissoria che devolve ogni lite ad un collegio arbitrale conserva la propria efficacia vincolante anche quando muta il contratto originario per effetto di una perizia di variante e non sussiste novazione del preesistente rapporto»); a maggior ragione deve giungersi alla medesima conclusione nel presente caso ove, in realtà, sarebbe spettato agli arbitri americani rilevare che gli effetti della clausola compromissoria non si

estendevano ai patti aggiunti o sarebbe, comunque, quanto meno, spettato all'opponente di provare che, nel diritto statunitense, quella estensione non si sarebbe potuta ammettere (su questi punti v. Cassazione civile, sez. I, 21 gennaio 2000, n. 671: «Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) della convenzione di New York 10 giugno 1958, la parte nei cui confronti il lodo è fatto valere può dedurre, quale condizione ostativa (ed ha l'onere di provare) che la clausola compromissoria non era "valida in base alla legge cui le parti l'hanno assoggettata o, in mancanza di indicazioni, alla legge del paese in cui la sentenza è stata emanata"; poiché le circostanze impeditive del riconoscimento sono tassative e ogni altra questione è devoluta all'esclusivo giudizio degli arbitri, non può dedursi in sede di delibazione la novazione del contratto con caducazione della competenza arbitrale, spettando solo agli arbitri verificare se sia ancora in vigore una convenzione o una clausola arbitrale, o se la stessa sia venuta meno a seguito del nuovo regolamento contrattuale»<sup>1</sup>);

---

<sup>1</sup> nella motivazione di tale pronuncia leggesi fra l'altro: «... la ricorrente ha dedotto, quale condizione ostativa, ai sensi della lett. a, seconda ipotesi, del detto articolo, l'invalidità del compromesso sotto un duplice profilo: I) il venir meno della competenza arbitrale a seguito di novazione dell'intero rapporto contrattuale; II) la falsità della sottoscrizione. Sulla interpretazione della citata norma della Convenzione esiste una summa divisio nella dottrina italiana e straniera. Premesso che il concetto d'invalidità deve essere inteso in senso ampio (e cioè comprensivo delle ipotesi corrispondenti ai concetti giuridici di nullità, annullabilità ed inesistenza), secondo una prima opinione esso comprende anche i casi di difetto dei requisiti di forma previsti dalla stessa Convenzione all'art. II (in particolare, al secondo comma); secondo una seconda opinione, l'invalidità come causa ostativa al riconoscimento comprenderebbe soltanto ipotesi di vizi sostanziali, previsti dalla legge regolatrice della convenzione arbitrale o, in difetto di specifica scelta dei contraenti, dal diritto del paese in cui il lodo è stato pronunciato. La giurisprudenza di questa Corte ha dato contrastanti risposte al

---

problema. La prima impostazione è seguita dalla sentenza delle Sezioni Unite 27 aprile 1979, n. 2429, la quale, partendo da un coordinamento delle due disposizioni, conclude che la legge applicabile in ciascuno dei due momenti (riconoscimento della convenzione arbitrale e riconoscimento - esecuzione del lodo deve essere identica, perché altrimenti, nell'ambito di uno stesso ordinamento, potrebbe accadere che il giudice possa spogliarsi della causa, ritenendola compromettibile e, successivamente, possa negare riconoscimento alla decisione arbitrale. Secondo l'altro indirizzo (Sez. I, 15 aprile 1980, n. 2448 seguito, pur senza analitica motivazione, da Sez. I, 13 luglio 1988, n. 4392) gli articoli II, n. 2, e V (1 comma, lett. a, seconda ipotesi) opererebbero su diversi piani. Il primo avrebbe un ambito applicativo limitato alla decisione del giudice nazionale che, di fronte all'eccezione d'incompetenza, deve porsi il problema dell'esistenza della propria giurisdizione; il secondo, invece, riguarderebbe solo il caso della decisione circa l'ammissibilità del riconoscimento ed esecuzione del lodo. Pertanto, nel secondo caso, il giudice chiamato a decidere sul riconoscimento del lodo non potrebbe porsi questioni relative alla forma dell'accordo arbitrale (come regolata dall'art. II), ma limitarsi a verificare, su specifica eccezione della parte, se ricorra un caso d'invalidità dell'accordo secondo la legge indicata dalle parti o, in difetto, secondo la legge del luogo in cui il lodo è stato pronunciato. La verifica sull'esistenza dei requisiti di forma previsti dalla Convenzione sarebbe, pertanto, riservata agli arbitri. Il secondo indirizzo ha suscitato vivaci critiche nella dottrina internazionale più autorevole la quale, rilevato che nessun giudice dei paesi firmatari lo ha seguito, pone l'accento soprattutto sul fatto che l'art. V, n. 1, lett. a) contiene un espresso riferimento all'art. II (... la convention visée à l'art. II... n'est pas valable.....) e, quindi, ai requisiti di forma del compromesso ivi richiesti. 3.4.2. La Corte ritiene che, qualunque sia l'indirizzo che si intenda seguire, le eccezioni svolte dalla ricorrente non possano essere accolte ... L'art. V, n. 1, lett. a, seconda ipotesi, prevede che venga rifiutato il riconoscimento quando il compromesso ("la convention visée à l'art. II") "n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue;". 3.4.3. Quanto al prospettato difetto della competenza arbitrale per novazione del rapporto contrattuale, potrebbe rilevarsi che tale situazione dovrebbe comportare, a maggior ragione, un impedimento a riconoscere. Ma la tesi, pur suggestiva, non può essere accolta.

Occorre sempre, infatti, partire dalla regola del *numerus clausus* delle circostanze impeditive al riconoscimento e della conseguente devoluzione di qualsiasi altra questione all'esclusivo giudizio degli arbitri. L'adozione di un nuovo regolamento contrattuale non prevedente una competenza arbitrale non può, infatti, riportarsi ad alcuna figura d'invalidità, la quale presuppone uno stato viziato della convenzione, il quale ne determini nullità, annullabilità o inefficacia. Cosicché spetta soltanto agli arbitri verificare se sia ancora in vigore una convenzione o una clausola arbitrale, o se la stessa sia stata eliminata a seguito di un nuovo regolamento dei rapporti adottato dalle parti.

Vi è da rilevare, inoltre, che, essendo la predetta deduzione fondata sull'art. V, n. 1, lett. a) (concernente cioè, un'invalidità del

f) i due primi motivi di opposizione sono, pertanto, infondati;

g) parimenti infondati sono, a parere della Corte, il terzo e il quarto motivo di opposizione, coi quali si allega la violazione dell'art. 840, 3° co., n. 2, cpc (art. V, n. 1, lett. B, della Convenzione) - secondo cui il lodo non può essere riconosciuto quando la parte interessata dimostri di non essere stata "debitamente" (così la convenzione) informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale oppure di essere stata nell'impossibilità di far valere le proprie ragioni - e la violazione dell'art. 840, 3° co., n. 4, cpc (art. V, 1° comma, lett. D, della convenzione), che prevede che sia negato il riconoscimento e l'efficacia laddove non siano state rispettate le regole del procedimento arbitrale;

---

*compromesso diversa dal difetto della forma richiesta dall'art. II l'onere della prova posto dalla prima parte dello stesso articolo a carico di colui che si oppone al riconoscimento viene reso più rigoroso dal fatto che lo stato viziato della convenzione e le sue conseguenze devono essere riferite ad uno specifico ordinamento giuridico (e cioè quello scelto dalle parti o, in difetto, quello del paese in cui il lodo è stato pronunciato).*

*La parte che intende opporsi al riconoscimento deducendo l'invalidità della convenzione arbitrale non può, pertanto, limitarsi a dedurre un generico vizio della stessa, ma ha l'onere di qualificarlo alla stregua di un determinato ordinamento. 3.4.4. Passando alla dedotta falsità della sottoscrizione, la stessa può essere ricondotta al difetto di un requisito di forma previsto dall'art. II. Ove venisse seguita l'interpretazione seguita dalle sentenze 2448-80 e 3492-88, la questione non potrebbe trovare ingresso nel giudizio di riconoscimento del lodo.*

*Se, invece, intendesse accedersi al primo indirizzo (e cioè a quello che, come si detto, è condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella quasi totalità dei paesi firmatari), la Convenzione non richiede affatto la specifica sottoscrizione della clausola di entrambe le parti, bastando la prova che il contenuto della stessa possa essere ricondotto alla volontà delle parti (sentenze 75-1269, 76-1877, 82-6055). Il secondo comma dell'art. II, infatti, stabilisce testualmente che "On entend par "convention écrite" une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un ex - change de lettres ou de télégrammes"».*



h) a questo riguardo va, brevemente, ricordato:

I) che l'opponente non nega che l'Avv. Francesco Salesia avesse ricevuto le comunicazioni relative all'arbitrato (tra le quali, fondamentale, anche la lettera dell'I.C.D.R. del 22 ottobre 2004, ricevuta dall'Avv. Francesco Salesia il 28 ottobre 2004, colla quale erano stati assegnati alla TMC «15 giorni per depositare la comparsa di risposta e l'eventuale domanda riconvenzionale all'attore e al Tribunale Arbitrale I.C.D.R. (doc. 21)»);

II) che l'opponente nega, tuttavia, che l'Avv. Francesco Salesia avesse titolo per ricevere dette comunicazioni;

III) che l'opponente afferma, inoltre, di aver avuto, di fatto, notizia del procedimento arbitrale solo il 5 luglio 2005, quando le era pervenuta «una comunicazione relativa ad una prossima udienza, che si sarebbe tenuta pochissimi giorni dopo, il 12 luglio 2005, a Los Angeles (doc. 22)» (con ciò escludendo che l'Avv. Francesco Salesia avesse informato la Tmc del contenuto della corrispondenza che egli aveva ricevuto per il ritenuto titolo del suo mandato);

IV) che la convenuta in opposizione, dal canto suo, pur mettendo in dubbio, *in facto*, che l'Avv. Francesco Salesia abbia, realmente, omesso di avvertire la Tmc della corrispondenza, relativa all'arbitrato, che egli aveva via via ricevuto, sostiene, comunque, *in jure*, la legittimità (ai fini della regolarità del contraddittorio) dell'invio di essa all'Avv. Francesco Salesia, posto che era stato proprio questi a indicare se stesso come il professionista incaricato dalla Tmc di seguire l'affare (*the matter*): si veda, sul punto, in particolare, la

comparsa conclusionale della convenuta in opposizione, ove leggesi tra l'altro (pgg 32-34): «... In estrema sintesi, da tale svolgimento dei fatti è ampiamente documentato e provato che (i) l'Avv. Salesia ha rappresentato in modo pienamente valido per la legge americana la TMC nella controversia con la Guess almeno fino al mese di giugno del 2005; (ii) che la posizione dell'Avv. Salesia nell'arbitrato è stata fatta oggetto di attento esame da parte del Tribunale arbitrale anche nell'ambito di una successiva fase processuale (posthearing) notificata a controparte, nella quale la TMC avrebbe potuto eccepire eventuali nullità e vizi (iii) che il Tribunale arbitrale ha escluso si sia verificato un difetto di rappresentanza da parte dell'Avv. Salesia. Ciò lo si ricava anche dalla lettura del preliminary post arbitration hearing brief (doc. 33) dove, al par. IV, si legge che "Tutti gli avvisi e documenti di questo procedimento sono stati direttamente notificati a TMC. Ai sensi del Contratto di Licenza "Qualsiasi notificazione e comunicazione richiesta o consentita ai sensi del Contratto diviene efficace quando personalmente trasmessa per iscritto; ovvero alla data di notificazione, servizio o comunicazione quando è trasmessa via telex o fax (con una copia di conferma da mandare per posta) o il giorno dopo la notificazione quando la trasmissione o comunicazione sia avvenuta a mezzo di corriere celere via aerea". Cfr. All. Udienza 1, Contratto di Licenza, art. 27. Tutti gli avvisi e documenti furono spediti direttamente a TMC secondo le disposizioni di questo articolo. La Notifica di Inizio di Procedura Arbitrale di Guess del 20 ottobre 2004 era inviata a TMC a mezzo fax e corriere espresso. Cfr Dick Gonzalez, All. B. Una copia dell'avviso di udienza fu inviata direttamente a

TMC a mezzo fax e Federal Express dal Centro (ICDR n.d.r.) il 13 giugno 2005. Id All. C. Guess ha inviato i propri documenti pre-dibattimentali direttamente a TMC. Id All. D. Inoltre le notifiche di tutti i documenti relativi all'arbitrato sono avvenute nei confronti del sig. Salesia, poiché egli ha dichiarato in una lettera del 27 settembre 2004 al legale interno della Guess, Deborah Siegel, che rappresentava la TMC. Vedi Dich. Gonzalez All. F, lettera da sig. Salesia a sig.ra Siegel del 27 settembre 2004 ("Rispondo per conto della Third Millennium Company"). Il sig. Salesia fu ancor più esplicito nella sua dichiarazione in una Lettera del 15 ottobre 2005, nella quale rispose alla domanda della sig.ra Siegel che chiedeva conferma che egli rappresentasse effettivamente la TMC, scrivendo: "Rispondo per conto della TMC alla Sua ultima lettera del 13 ottobre 2004. Benché fosse ovvio, posso confermare di essere la persona incaricata di trattare la presente controversia per conto di TMC". Cfr. Dich. Gonzalez All. G, 15 ottobre 2004, da sig. Salesia a Sig.ra Siegel. Non vi è alcun dubbio che TMC era a conoscenza della procedura e semplicemente decideva di non parteciparvi. Infine, questa difesa non può che trovare a dir poco singolare il fatto l'Avv. Francesco Salesia sia stato addirittura chiamato come teste sui capitoli di prova ex adverso dedotti. Riteniamo che la testimonianza di Salesia sia viziata da incapacità assoluta a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., siccome persona avente un interesse nella causa de qua. Di quale natura sia tale interesse e perché legittimerebbe la partecipazione al giudizio è presto dimostrato. Già si è detto del ruolo ricoperto dall'Avv. Salesia nella controversia Guess - TMC, quale procuratore dell'odierna

opponente. Si è ampiamente discusso sopra della validità e della natura dell'incarico professionale conferito, nonché delle successive dichiarazioni rese dall'Avv. Salesia in ordine alla carenza del proprio potere rappresentativo. Tuttavia, circostanze univoche portano a ritenere che l'Avv. Salesia detenga un interesse giuridicamente rilevante all'esito della presente controversia. È da considerare la gravissima responsabilità professionale a carico dell'Avv. Salesia, ove emergesse che i documenti e gli atti di causa, tutti tempestivamente ricevuti dalla Guess, fossero stati trasmessi tardivamente o mai trasmessi alla TMC per semplice negligenza (ipotesi non creduta), sicché la mancata costituzione nell'arbitrato finirebbe per derivare da un inadempimento professionale del difensore che nei confronti dei terzi creava una situazione di apparenza giuridica idonea ad ingenerare l'affidamento di Guess, mentre nei rapporti con la parte assistita ometteva di trasmettere i documenti ricevuti da controparte. L'accertamento di tale responsabilità professionale, in denegata ipotesi di soccombenza di Guess, potrebbe fare oggetto di separato giudizio. Non solo, ma l'Avv. Salesia è anche membro della stessa associazione professionale Vichi-Salesia-Fagiolini, Via V. Alfieri n. 19, Firenze; e.mail: [vichisalesiafagiolinilaw@dada.it](mailto:vichisalesiafagiolinilaw@dada.it); <http://www.legali.it/web/vichi.salesia.fagiolini.html> che difende la TMC nel presente procedimento. Per ovvie ragioni l'Avv. Salesia non compare ora nel collegio di difesa della controparte, ma lo stesso era difensore in occasione del procedimento prefallimentare. La qual cosa da un lato esclude l'Avv. Salesia dal ruolo di teste, per l'inammissibile commistione di interessi rilevata,

*dall'altra definitivamente chiarisce la giustezza dell'affidamento fatto dalla Guess e dal Tribunale Arbitrale americano sulla sua effettiva posizione»;*

V) che la convenuta in opposizione sostiene, poi che, anche escludendo che le comunicazioni inviate all'Avv. Francesco Salesia fossero sufficienti, in fatto e in diritto, ad integrare quanto richiesto ai fini della regolarità del contraddittorio e del procedimento, rimaneva, comunque, al postutto, il fatto che la Tmc aveva, come da essa stessa ammesso, certamente e direttamente ricevuto, il 5 vii 2005, la comunicazione relativa all'udienza del 12 vii 2005 e che sarebbe bastato fare presente agli arbitri, utilizzando i moderni strumenti di trasmissione, quanto, in ipotesi, era successo (ovvero che l'Avv. Salasia aveva ommesso ogni avvertimento) per ottenere, come previsto dalle Regole, la remissione in termini e, quindi, la possibilità concreta, per essa, di apprestare e di fornire agli arbitri ogni, utile difesa;

i) la Corte osserva che, in effetti, l'opponente non ha dimostrato affatto che, secondo il diritto statunitense, applicabile al lodo (l'avverbio "debitamente", che compare nel testo normativo pattizio, non può che evocare tale diritto), le comunicazioni dirette all'Avv. Francesco Salesia, ovvero al professionista che si era qualificato idoneo a ricevere tali comunicazioni per conto della Tmc, non fossero obiettivamente idonee ad assicurare il rispetto delle norme di procedura; ciò è sufficiente ad affermare l'infondatezza dei due motivi di opposizione in esame; inoltre, *ad abundantiam*, può, ancora, osservarsi che, se pure ciò non bastasse, dovrebbe, comunque, valere, a

suffragio, *in facto*, della tesi della *Guess*, la *praesumptio hominis* che, in realtà, l'Avv. Francesco Salesia abbia informato regolarmente e tempestivamente la cliente Tmc della corrispondenza ricevuta: affermare il contrario implicherebbe, infatti, anche affermare, in contrasto con consolidate massime d'esperienza, che, non solo l'Avv. Francesco Salesia abbia dolosamente commesso (la sistematica ripetizione delle condotte omissive esclude che potesse ricorrere la semplice colpa), senza alcun motivo, interesse, movente o ragione concretamente (per quanto qui emerge) ipotizzabile o comprensibile, un grave illecito disciplinare in danno della cliente Tmc (cfr, a sostegno di tale qualificazione giuridica, *ex plurimis*, Cons. Nazionale Forense, 2 marzo 2004, n. 27, massima in *Rass. forense*, 2005, 1-2 447: «*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che tardi nella restituzione dei documenti al cliente, ometta di dare informazioni e di inviare al collega subentrato nella difesa le comunicazioni necessarie allo svolgimento del mandato richiesto (nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento)*»), ma anche ammettere che la stessa Tmc, pur consapevole (nell'ipotesi che viene qui formulata al solo fine di verificarne il carattere concretamente irreale) del torto fattole dal professionista, non abbia, poi, reagito in alcun modo contro il predetto comportamento, continuando, anche durante la pendenza del presente giudizio, a richiedere i servizi professionali dell'Avv. Salesia (per l'istanza di fallimento proposta dalla *Guess* contro la Tmc in riferimento al credito affermato dal lodo) e, soprattutto, servendosi, anche nel presente giudizio, dello stesso studio professionale al quale appartiene l'Avv. Salesia

(le informazioni circa la difesa dell'Avv. Salesia in ordine all'istanza di fallimento proposta dalla Guess contro la Tmc e in ordine alla partecipazione alla stessa associazione professionale da parte dell'Avv. Laura Vichi e dell'Avv. Francesco Salesia sono contenute, come visto *supra - sub h, IV -* nelle pgg 32-34 della comparsa conclusionale della convenuta in opposizione e non risultano smentite nella replica della cpi; nel sito *internet* indicato dalla convenuta in opposizione si legge in effetti: «*VICHI SALESIA FAGIOLINI Recapiti: Via Alfieri, 19 50121 Firenze Italy tel.: 055 2345983 fax: 055 2479379 e-mail: vichisalesiafagiolinilaw@dada.it [salesialex@dada.it](mailto:salesialex@dada.it) The law firm was founded in 1970 by Avv. Carlo Vichi and provides a broad range of services to both domestic and international clients. The firm is able to provide legal services in Italian, English, German, Spanish and French. The firm works in conjunction with accountants in the area of tax planning and tax litigation*»); tutto quanto si è detto fa, anzi, sorgere il fondato sospetto che, in realtà, l'attribuzione all'Avv. Salesia dell'illecito in questione altro non sia stato che un escamotage difensivo, contrario, tuttavia, non solo alla realtà dei fatti, ma anche al dovere di lealtà e di probità stabilito, per le parti e i loro difensori, dall'art. 88 cpc (per tale ragione, ai sensi del capoverso della norma citata, il Consigliere estensore provvederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze una copia della presente sentenza);

1) per quanto riguarda, in particolare, le violazioni che l'opponente ha lamentato in riferimento all'art. 840, 3° co., n. 4, cpc, va, solo, aggiunto che, a parere della Corte, non qualunque violazione formale delle

regole, può determinare il rifiuto di delibazione, ma solo quelle violazioni che abbiano comportato in concreto una lesione dei diritti della parte: a tale opzione interpretativa recano, oltre che le considerazioni di carattere sistematico ripetutamente affermate dalla SC a proposito della Convenzione di Nuova York, le stesse espressioni della disposizione normativa, la quale fa riferimento, non già all'invalidità di singoli atti (o di singole omissioni) del procedimento, sibbene a una non conformità *generale*, rispetto alle regole legali e contrattuali, della costituzione dell'organo e del procedimento (imponendo, dunque, che la valutazione abbia ad oggetto il *complessivo* procedimento di costituzione dell'organo e il *complessivo* procedimento arbitrale vero e proprio); da questo punto di vista deve escludersi, non solo che le violazioni rilevabili nel procedimento siano state, intrinsecamente, di tale entità da avere potuto determinare quella, complessiva *non conformità* prevista dalla convenzione, ma anche, e comunque, che, in concreto - e in riferimento, quindi, all'atteggiamento effettivamente assunto, nella vicenda, dall'attuale opponente - le violazioni da questa denunciate abbiano comportato una lesione concreta dei suoi diritti; non è stato, comunque, provato che le irregolarità denunciate avrebbero potuto determinare una invalidità del lodo secondo le regole giuridiche statunitensi (si osservi, a tal proposito, che le condizioni ostative previste dall'art. V, I co., della Convenzione di Nuova York, sostanzialmente riprodotte, dall'art. 24 della legge 5/1/1994, n. 25, nell'art. 840, III co., cpc, sono dettate, anche quando manchi una espressa indicazione in tal senso, con riferimento all'ordinamento *a quo*, o



comunque presuppongono il collegamento con norme giuridiche che non possono che essere quelle che regolano direttamente il procedimento arbitrale e il lodo, mentre le condizioni ostative previste dall'art. V, II co., della convenzione, sostanzialmente, ora, riprodotte nell'art. 840, V co., cpc, trovano la loro causa nell'ordinamento *ad quem*) e ciò è, già di per sé, sufficiente ad affermare l'infondatezza del motivo di opposizione *de quo*;

◊ che l'opposizione in questione debba, in definitiva, essere rigettata perché infondata;

◊ che le spese del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo (in conformità alla relativa nota delle spese, tranne che per quanto riguarda le difese finali, per le quali gli onorari sono, nella nota in questione, esposti due volte, ciò che contrasta colla tariffa forense: sul punto v. Cassazione civile, sez. II, 3 luglio 1991, n. 7275: *«Poiché gli onorari spettanti all'avvocato per la redazione delle difese non sono dovuti in relazione ad ogni singolo atto difensivo, non possono considerarsi scritti difensivi autonomi e distinti dalle comparse conclusionali le memorie, che costituiscono insieme la "redazione delle difese" cui si riferisce il punto 8, parte III - per le cause davanti al Tribunale - della tabella A allegata alla tariffa forense. Pertanto per le memorie non è dovuto un distinto onorario, ma può solo stabilirsi un aumento dell'onorario corrisposto per la redazione della comparsa conclusionale»*) debbano seguire la soccombenza dell'opponente;

**P Q M**

la Corte d'Appello di Firenze, I sezione civile;

rigetta,

perché infondata, l'opposizione proposta dalla *Third Millennium Company Srl* ex art. 840 cpc;

condanna

l'attrice in opposizione a rifondere alla convenuta in opposizione *Guess? Inc.* le spese relative al presente giudizio, che liquida in complessivi 23.940 euro, di cui 16.460 euro per onorari, 3124 euro per diritti e 4356 euro per spese, oltre alle spese generali, all'iva e al contributo previdenziale di legge.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14/12/2007.

L'estensore

Il Presidente

Il Cancelliere